

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 80/2007

del 6 luglio 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 12/2007 del 27 aprile 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il firocoxib e il triclabendazolo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la doramectina ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32006 R 1729**: regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006 (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6),
- **32006 R 1805**: regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 66),
- **32006 R 1831**: regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5).»

⁽¹⁾ GU L 209 del 9.8.2007, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1729/2006, (CE) n. 1805/2006 e (CE) n. 1831/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.